

FIDEIUSSIONE OMNIBUS

Nello scritto «Se ed entro quali limiti la fideiussione omnibus sia invalida», l'autore critica l'opinione dominante favorevole alla validità della fideiussione omnibus, sulla base di una pretesa determinabilità per relationem, o di una sua qualificazione quale contratto autonomo di garanzia.

Egli sostiene all'opposto la nullità di una fideiussione illimitata perché la sua dimensione è indeterminabile nel momento in cui viene prestata, e all'opposto lo è solo a posteriori, e così il suo ampliamento è rimesso all'arbitrio del debitore e del banchiere, portatori di interessi antagonisti.

Tali considerazioni influenzarono l'Associazione Bancaria Italiana che propose alle banche associate l'adozione di un modulo fideiussorio per importo limitato in alternativa a quello tradizionale per importo illimitato.

In tale occasione l'autore pubblicò la nota «Ancora a proposito della validità della fideiussione omnibus, con riguardo ai nuovi moduli bancari».

Le opinioni espresse negli scritti sopraindicati trovarono ampio seguito in dottrina e nella giurisprudenza di merito, come è dimostrata dalla bibliografia pubblicata a fianco di ciascuno.

La Corte Suprema con un gruppo di decisioni si è sforzata di tener ferma la validità della fideiussione e tuttavia di proteggere il garante valorizzando il limite generale di buona fede nella esecuzione del contratto.

L'autore ha criticato codeste decisioni per la inadeguatezza del principio di buona fede a tutelare il fideiussore, ed ha ribadito la tesi della nullità del negozio, negli scritti «Sulla fideiussione bancaria e i suoi limiti» e «Sulla inadeguatezza del principio di buona fede a proteggere il fideiussore».

La fideiussione per importo illimitato è stata dichiarata successivamente nulla dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 15. Tale norma è stata da lui commentata nello scritto «Sulla nullità ope legis della fideiussione omnibus e sulle relative conseguenze».

Rimane aperto il problema relativamente alle fideiussioni omnibus, rilasciate in precedenza e alle liti pendenti?

L'Autore con lo scritto «Sul carattere interpretativo della norma che vieta le fideiussioni omnibus e sulla sua applicazione retrospettiva alle liti pendenti», ha sostenuto che tale norma ha carattere di interpretazione autentica e perciò la sanzione della nullità è di lata e non discriminabile applicazione. Codesta tesi è stata condivisa anche da M. Jacuaniello-Bruggi. L'autore ha altresì sostenuto che l'art. 1957 c.c. è di ordine pubblico, non diversamente dagli artt. 1955 e 1956 c.c. nello scritto «Sull'inderogabilità dell'art. 1957 c.c.».